



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE "EUCLIDE"

Contrada Monoscalco - 89035 BOVA MARINA

Segreteria 0965-499401 fax 0965-499400 C.F. 92002670807

Indirizzo E-mail RCIS01600E@istruzione.it - posta certificata RCIS01600E@pec.istruzione.it

Sezioni: Liceo Scientifico- I.T.INF/TELEC- Alberghiero Condofuri

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 23/09/2022 alle ore 15:00 nel locale Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto Superiore Euclide . La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.
 L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Dott.ssa Domenica Minniti

PARTE SINDACALE.....

RSU:

SINDACATI SCUOLA :...ANIEF - GALASSO GIOVANNI MARIA

CISL/SCUOLA - LICORDARI ALFREDO

UIL/SCUOLA - NOCERA CARLO

TERRITORIALI: CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

UGL SCUOLA

[Handwritten signatures of Galasso Giovanni Maria, Licordari Alfredo, and Nocera Carlo]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI STIPULA

Il giorno 24 NOVEMBRE 2022 alle ore 15:00 nel locale Presidenza dell'Istituto d'Istruzione
Superiore Euclide di Bova Marina

VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data _____

ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti, agli atti della scuola verbale
n. _____

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica dell'Istituto d'Istruzione
Superiore Euclide di Bova Marina

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Dott.ssa Domenica Minniti


PARTE SINDACALE.....

RSU:

SINDACATI SCUOLA : ANIEF - GALASSO GIOVANNI MARIA

CISL/SCUOLA – LICORDARI ALFREDO

UIL/SCUOLA – NOCERA CARLO



SINDACATI SCUOLA/ TERRITORIALI:

CISL/SCUOLA.....


UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

UGL SCUOLA

GILDA/UNAMS.....



LE PARTI CONVENUTE

- VISTA** la Legge 20 maggio 1970 n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori e della attività sindacale;
- VISTA** la Legge 146/90;
- VISTO** l'art. 45, comma 4° del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29 che consente l'attivazione di autonomi livelli di contrattazione in seno alle Pubbliche Amministrazioni nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione;
- VISTO** l'art. 25 bis, commi 1° e 2° del D.Lgs. n. 29/93 che attribuisce la Dirigenza Scolastica ai Capi d'Istituto e la titolarità delle relazioni sindacali in seno all'Istituzione scolastica;
- VISTO** l'accordo Collettivo Quadro del 07.08.1998 sulla costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.);
- VISTO** in particolare l'art. 6 del CCNL 26/05/1999 del comparto scuola per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;
- VISTO** il CCNI 31/08/1999 per gli anni 1998-2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;
- VISTO** in particolare l'art. 3 del CCNL 15/03/2001 relativo al biennio economico 2000/2001, confluito nel CCNL 24/07/2003;
- VISTO** il CCNL 24/07/2003 relativo al quadriennio 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003;
- VISTO** il Regolamento di Contabilità delle Istituzioni Scolastiche approvato con D.I. n. 44 del 01/02/2001;
- VISTO** il CCNL Scuola 2006-2009 sottoscritto il 29.11.2007;
- VISTA** la C.M. n. 107 prot. 245 del 07/06/2001;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- VISTA** la Circolare n. 7 del 13 maggio 2010 avente ad oggetto "Contrattazione Integrativa Indirizzi applicativi del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- VISTA** la C. M. del MIUR prot. n. 8578 del 23/09/2010;
- VISTO** il D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.;
- VISTI** gli articoli 1322 e 1323 del Codice Civile in materia di tutela di autonomia contrattuale sotto l'aspetto giuridico e di norme regolatrici dei contratti;
- VISTA** la sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'art. n. 62 del CCNL del 29/11/2009 comparto scuola del 25/06/2008;
- VISTA** l'approvazione del Piano delle attività del personale ATA da parte del DS;
- VISTO** l'art. 1321 - il Contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
- VISTO** l'art. 1325 - i requisiti del Contratto sono: 1. L'accordo delle parti; 2. La causa; 3. L'oggetto; 4. La forma;

sh due 3 

VISTO l'art. 22 – C.C.N.L. Scuola 2018;

VISTA l'intesa firmata tra l'Aran ed i sindacati;

A SEGUITO delle discussioni e dei confronti sulle materie oggetto di contrattazione;

PREMESSO che il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità dell'amministrazione scolastica e dei sindacati, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati alla collettività e che le parti contraenti s'impegnano reciprocamente al rispetto della correttezza e della trasparenza nei comportamenti;

RITENUTO che nell'Istituto possano e debbano essere conseguiti risultati di qualità, efficacia ed efficienza nell'erogazione del servizio attraverso un'organizzazione del lavoro del personale docente ed ATA fondata sulla partecipazione e valorizzazione delle competenze professionali, definite nei piani delle attività predisposti dal dirigente scolastico e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi in coerenza con quanto stabilito nel piano dell'offerta formativa;

STIPULANO

PARTE COMUNE

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione,

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'Istituzione Scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.

Art.2- decorrenza e durata

2. Il presente contratto integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale. (art.7 c.3 CCNL)
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 settembre al 31 agosto, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 3 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.


4

**TITOLO SECONDO –
RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
Art.4 Obiettivi e strumenti**

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra l'amministrazione scolastica e i soggetti sindacali, improntate alla partecipazione attiva e consapevole, alla correttezza e trasparenza dei comportamenti, al dialogo costruttivo, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: - si persegue l'obiettivo di contemperare il miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi prestati; - si migliora la qualità delle decisioni assunte; - si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:
 - a) partecipazione, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
 - b) contrattazione integrativa, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.
 - c) La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
 - informazione;
 - confronto;
 - organismi paritetici di partecipazione

Art. 5 Informazione

1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa previste nei successivi artt. 6 e 7.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali, secondo quanto previsto nelle specifiche sezioni, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. I soggetti sindacali ricevono, a richiesta, informazioni riguardanti gli esiti del confronto e della contrattazione integrativa, durante la vigenza del contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. Nelle Istituzioni scolastiche ed educative l'informazione di cui al comma 4 è data dal dirigente scolastico in tempi congrui rispetto alle operazioni propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico.



5



Sono materia di informazione:

- la proposta di formazione delle classi e degli organici;
- i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei.

Art. 6 Confronto

Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. Il confronto è disciplinato dal CCNL 2018 e a questo si rimanda per costituire parte integrante del presente contratto.

Nella presente contratto sono concordate alcune materie oggetto di confronto, che le parti ritengono utile anticipare già in questa fase delle relazioni sindacali ciò al fine di dare efficacia ed efficienza all'organizzazione scolastica sulla base della correttezza delle relazioni sindacali.

Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle informazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L'incontro può anche essere proposto dall'amministrazione contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.

Sono materia di confronto:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Art. 7 Contrattazione

1. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti.
2. Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui al presente articolo. La procedura di interpretazione autentica si avvia entro sette giorni dalla richiesta. Il termine di durata della sessione negoziale di interpretazione autentica è di trenta giorni dall'inizio delle trattative. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo.
3. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziati con cadenza annuale.
4. L'amministrazione provvede a costituire la delegazione datoriale, ove prevista, entro trenta giorni dalla stipulazione del presente contratto.
5. L'amministrazione convoca la delegazione sindacale, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque non prima di aver costituito, entro il termine di cui al comma 4, la propria delegazione.



6. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.
7. Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, la parte interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.
8. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40 bis, comma 1, del d. lgs. 165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo competente dell'amministrazione può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
9. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.
10. Le amministrazioni sono tenute a trasmettere, per via telematica, all'ARAN la sottoscrizione definitiva, il testo del contratto collettivo integrativo ovvero il testo degli atti assunti corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.
11. Le materie di contrattazione integrativa, i livelli e i soggetti sono definiti nelle specifiche sezioni. In ossequio all'art. 22 del CCNL 2018 sono materia di contrattazione integrativa: Con le prerogative di cui all'art. 7 comma 6:
- c1) l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c2) i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - c3) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c4) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - c5) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - c6) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica



- c7) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto;
- c8) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola- lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;
- c9) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art.1, comma 127, della legge n. 107/2015;

SEZIONE SCUOLA

TITOLO I RELAZIONI SINDACALI

(art.22-23)

Art. 6 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato nei locali dell'ISTITUTO SUPERIORE EUCLIDE (plesso centrale), di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nell'ISTITUTO SUPERIORE EUCLIDE (plesso centrale); concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 7 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento



7. del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 8 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima. $(104 \times 25':30'' = 44h$ (decreto 23 febbraio 2009) = 44 h
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente .

Art. 9– Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 10 –Albo sindacale

1. Il DS mette a disposizione in ciascun plesso scolastico una bacheca per l'informazione sindacale ;
2. Il Ds trasmette il materiale sindacale pervenuto .


Art. 11 – modalità organizzative del personale docente in caso di sciopero.

1. La dichiarazione di adesione o non adesione è facoltativa. Una volta espressa è vincolante.
2. in caso di sciopero non saranno garantite le attività didattiche ma sarà garantita la vigilanza con il personale presente e di cui al contingente previsto dall'Accordo Quadro . Di ciò sarà data comunicazione preventiva alle famiglie.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 12 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente si rende disponibile per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità va indicata nel quadro orario settimanale.



Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall' ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007.
2. I relativi compensi sono a carico dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente, su proposta e pianificazione del DSGA, può autorizzare l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.

Al personale ATA possono essere conferite ore eccedenti per la sostituzione di colleghi assenti - *Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014 - art. unico) Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014 - art. unico)*

Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:

- a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
2. Il Dirigente scolastico, su proposta del DSGA, può disporre, inoltre, l'effettuazione di intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza (no ferie, no recupero compensativo, no permessi) di una o più unità di personale quantificate in un'ora al giorno.
 3. Le prestazioni aggiuntive (straordinario) devono essere oggetto di formale incarico.
 4. I rientri pomeridiani nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì con le turnazioni calendarizzate recuperano la chiusura del Sabato. Saranno inoltre considerati come intensificazione dell'attività di servizio l'eccedenza dopo aver recuperato anche le ore di chiusure prefestive deliberate dal C.I. (31 ottobre, 2 novembre, 9 dicembre, 24 aprile, 14 agosto) e quindi retribuite con il Fondo di Istituto ovvero a richiesta del dipendente compensate.

5. TITOLO QUARTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

Art. 15 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi volontari dei genitori
 - g. Valorizzazione del merito del personale scolastico art.1 c.249 legge 260 del 27/12/2019
La legge di bilancio, in seguito alla L. cost. n. 1/2012, è legge in senso materiale e non più solo formale, che può abrogare leggi precedenti in contrasto; inoltre, entra in vigore senza bisogno di decreti attuativi, non essendo una legge delega; per cui, dato che il comma 249 prevede che "le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono

10

utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione

Il totale delle risorse finanziarie assegnate per i fondi MOF con nota MIUR Prot.n. 46445 del 04/10/2022 disponibili per il presente contratto ammonta ad € 75.651,44 di cui

FONDO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE € 52.041,17 Lordo Dip.

Da detto importo viene decurtato di:

- Indennità di direzione calcolata per DSGA = € 3.870,00 lordo dip.
- Indennità di direzione al sostituto DSGA = € 802,20 lordo dip.

€ 47.368,97 lordo dip. disponibile per la contrattazione

Incrementano il FIS le seguenti economie :

- **ECONOMIE FIS** € 37.215,09 lordo dip.

TOTALE FONDO DISPONIBILE PER LA CONTRATTAZIONE € 84.584,06 LORDO DIP

Le economie ore ecc. sost. coll. assenti docenti e ata di € 19.411,05 non saranno portate in contrattazione.

Art. 16 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi al lordo dipendente sono pari a:
 - a. Funzioni strumentali al POF € 4.127,84
 - b. Incarichi specifici del personale ATA € 2.725,55

Art. 17- Utilità

FONDO UTILE di € 80.584,06 Lordo Dip.

al netto di € 3.850,00 dei compensi attribuiti a n. 2 Collaboratori del Dirigente Scolastico

E' effettuata la ripartizione delle risorse nella seguente percentuale :

30% al personale ATA

70 % al personale docente

Quota docenti = € 56.513,84

Quota ATA = € 24.220,22



Valorizzazione del merito del personale	Lordo Stato
Valorizzazione del personale anno scolastico 2022/23	€ 10.476,86

E' effettuata la ripartizione delle risorse nella seguente percentuale :

30% al personale ATA

70 % al personale docente

Quota docenti = € 7.333,80 L. D

Quota ATA = € 3.143,06 L.D

**Utilizzo delle risorse finanziarie oggetto della presente contrattazione
A.S. 2022/23**

DOCENTI:

Attività funzionali all'insegnamento = € 39.690,00 Lordo Dip. pari a 2268 ore di attività

DESCRIZIONE	N.	ORE		IMPORTO TOTALE
			a €. 17,50	lordo dipendente
RESPONSABILE PLESSO	1	60	17,50	1.050,00
COORDINATORE ORGANIZZATIVO E DIDATTICO	1	60	17,50	1.050,00
TUTOR DIDATTICO	10	250	17,50	4.375,00
REFERENTE EDUC. CIVICA	1	15	17,50	262,50
SUPPORTO ALLE F.S.	9	360	17,50	6.300,00
COORDINATORI DI CLASSE CLASSI 1-2-3-4	30	600	17,50	10.500,00
COMMISSIONE PROGETTUALITÀ	2	40	17,50	700,00
COMMISSIONE COMUNICAZIONE	2	40	17,50	700,00
COMMISSIONE VIAGGI D'ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE	2	40	17,50	700,00
COMMISSIONE CONTINUITÀ ,ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO	3	60	17,50	1.050,00
TUTOR NEO IMMESSI	7	84	17,50	1.470,00
TUTOR TFA	10	100	17,50	1.750,00
COMMISSIONE GRUPPO SERALE	3	120	17,50	2.100,00
ORE FUNZIONALI SU I PROGETTI		59	17,50	1.032,50
ANIMATORE DIGITALE E TEAM	3	180	17,50	3.150,00



 12

COORDINATORI DI CLASSE CLASSI N.8	8	200	17,50	3.500,00
--------------------------------------	---	-----	-------	----------

Attività d'insegnamento sui Progetti = € 12.845,00 pari a 367 ore ad € 35,00/h

PROGETTO AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA		N.	ORE	a €. 35,00	IMPORTO TOTALE
					lordo dipendente
	PROGETTO "CENTO SFUMATURE IN UN BICCHIERE"	3	60	35,0	2.100,00
	DALLE COSTE ALL'ASPROMONTE: tradizioni e turismo enogastronomico	2	60	35,00	2.100,00
	WEDDING	5	50	35,00	1.750,00
	IO NON CADDO NELLA RETE	1	40	35,00	1.400,00
	PROGETTO APPROFONDIMENTO LINGUISTICO- INGLESE	2	32	35,00	1.120,00
	IL GEOMETRA 3.0 pa_drone_ggia i rilievi	2	30	35,00	1.050,00
	PROVETTO PIZZAIOLO	4	50	35,00	1750,00
	ASPIRANTE SOMMELIER	3	45	35,00	1575,00
TOTALE			367		12.845,00

TOTALE IMPEGNATO QUOTA DOCENTI :

€ 52.535,00 (progetti e attività)

€ 3.000,00 (somma che sarà utilizzata x attività di eccellenza/approfondimento/recupero)

Funzioni strumentali al PTOF

AREA	FUNZIONI STRUMENTALI	N.	IMPORTO TOTALE
			LORDO DIPENDENTE
AREA 1	AREA PTOF /RAV	1	1.031,96
AREA 2	VALUTAZIONE /AUTOVALUTAZIONE	1	1.031,96
AREA 3	INCLUSIONE E BENESSERE A SCUOLA	1	1.031,96
AREA 4	ATTIVITA' DI PROMOZIONE COMPETENZE TRASVERSALI ORIENTAMENTO PCTO	2	1.031,96
TOTALE			4.127,84



 13
 

INCARICHI SPECIFICI

(artt. 47 e 50 CCNL 29/11/2007, art. 7 CCNL 7/12/2005 e Sequenza Contrattuale ATA 25.07.2008)
Per l'attribuzione degli incarichi specifici è necessario tenere in debito conto il personale destinatario della progressione orizzontale ex art. 7 del CCNL 7/12/2005 (ora art. 50, CCNI 29/11/2007), secondo quanto stabilito dall'accordo MIUR/OOSS. del 10/5/2006, dalla Sequenza contrattuale ATA sottoscritta il 25 luglio 2008, dall'Accordo Nazionale del 20/10/2008 e dal CCNI 12/03/2009. Il tutto nel rispetto del d.lgs. 165/01 nel testo vigente modificato dal d.lgs. 150/09.

(Il personale beneficiario della 1^ posizione economica dell'Area B "può" sostituire il DSGA mentre il personale titolare/ beneficiario della 2^ posizione economica dell'Area B "è tenuto" a sostituire il DSGA)

In questa Istituzione scolastica sono presenti :

N. 3 unità di Assistente Amministrativo beneficiario della 2^ posizione economica

N. 2 unità di personale beneficiario di Art. 7 Ass. Amm.vo ; N. 2 Coll. Scolastico art.7 ;

6. Definizione degli incarichi specifici individuati nelle competenze assegnate

1. I compiti del personale A.T.A. sono costituiti:
 - a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall'area di appartenenza;
 - b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell'ambito dei profili professionali, comportano lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell'offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. I criteri per l'attribuzione dell'incarico riguardano:
 - a) Disponibilità del dipendente
 - b) Titoli culturali
 - c) Competenze nel relativo profilo
 - d) Attitudine a svolgere l'incarico
 - e) Graduatoria interna

La relativa attribuzione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, su proposta del DSGA e come indicato nel piano annuale adottato dal DS, secondo le modalità e i compensi di seguito definiti. Le risorse spettanti per l'anno scolastico 2022-23 pari a € 2.725,55 lordo dipendente, sono state comunicate dal Miur Prot. 46445 del 04/10/2022. Il finanziamento per incarichi specifici sarà assegnato al personale n.1 Ass. Amm.vo, n.3 Ass. Tecn., n. 10 Collaboratori Scolastici.

FINANZIAMENTO MINISTERIALE	€ 2.725,55 Lordo Dip.	
Supporto ai docenti alla corretta gestione ed inserimento dati nelle procedure telematiche Commissione Web - Esami di stato		€ 300,00
Gestione manutenzione laboratori; Gestione reti e software laboratori; Coordinamento utilizzo dei laboratori		€ 200,00
Gestione manutenzione laboratori; Gestione reti e software laboratori; Coordinamento utilizzo dei laboratori		€ 200,00
Gestione Magazzino ; Gestione reti e software laboratori; Coordinamento utilizzo dei laboratori		€ 200,00

Supporto attività amministrativa e didattica (telefono, fotocopie, lavanderia) e compiti legati all'assistenza della persona diversamente abile		€ 200,00
Compiti legati all'assistenza della persona diversamente abile		€ 250,00
Compiti legati all'assistenza della persona diversamente abile		€ 100,00
Servizio supporto attività amministrativa e didattica (telefono, fotocopie,) e compiti legati all'assistenza della persona diversamente abile		€ 225,55
Supporto attività amministrativa e didattica -servizi esterni		€ 200,00
Servizio supporto attività amministrativa e didattica - piccola manutenzione		€ 200,00
Compiti legati all'assistenza della persona diversamente abile		€ 150,00
Compiti legati all'assistenza della persona diversamente abile		€ 100,00
Compiti legati all'assistenza della persona diversamente abile		€ 200,00
Compiti legati all'assistenza della persona diversamente abile		€ 200,00

Determinazione dei compensi rimessi alla contrattazione integrativa, per il personale ATA

Al personale ATA sono dovuti i compensi per le attività specificate in dettaglio nel prospetto sotto indicato , secondo il tipo ed il livello di responsabilità connesse al profilo.

Allo stesso fine di cui al comma 1 , secondo il Piano delle attività vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA. Il relativo fondo disponibile è pari a **€ 24.220,22 Lordo Dipendente** . Viene ripartito tra i profili: N. 6 Assistenti Amministrativi - N. 6 Assistenti Tecnici e N. 9 Collaboratori Scolastici

PROPOSTA SULLE ATTIVITA' AGGIUNTIVE ATA		lordo dip.	€ 24.220,22	
Qualifica	Attività	Unità	ORE	IMPORTO Lordo Dip
Assistente Amministrativo	Lavoro estensivo (ore eccedenti orario d'obbligo/ Sost. Coll. Assenti / Intensificazione x grad. Ata-Doc , progetto libri comodato d'uso etc. passweb - peer to peer)	6	600	8.700,00
Ass.Ti Tecnici	Lavoro estensivo compenso per retribuire prestazioni eccedenti l'orario di servizio	6	420	6.090,00
Coll .scol.	lavoro estensivo compenso per retribuire prestazioni eccedenti l'orario di servizio compreso il corso serale IPSAR	9	750	9.375,00
TOTALE GENERALE				24.165,00
			resto	55,22

In caso di economia su una unità di un profilo per prestazione non resa, la stessa economia può essere attribuita ad altre unità, prioritariamente dello stesso profilo e, in subordine, di altri profili per prestazioni rese in eccedenza.

Art. 18 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente, sulla base del piano annuale delle attività del personale ATA redatto dal DSGA e formalmente adottato dal DS in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi, assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti entro il 31 agosto dell'anno successivo e, comunque, dopo l'assegnazione dei fondi da parte del Miur.

Art. 19 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione (peer to peer in itinere), sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. La forma dell'intensificazione deve essere preventivamente definita dal DSGA nel piano delle attività e formalmente approvato dal DS con atto di adozione del provvedimento stesso. Tale prestazione deve essere formalmente attribuita con individuazione ed incarico.
2. Il DSGA alla fine dell'anno scolastico presenterà al DS completa relazione sullo svolgimento dell'attività e sui risultati conseguiti rispetto a quelli attesi e motivo di attribuzione dell'incarico.
3. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. Per quanto riguarda la partecipazione del personale ATA Assistenti amministrativi, alle attività progettuali UE- PON FSE e FESR si individueranno le persone qualificate. Alle sostituzioni si provvede con attribuzione di ore eccedenti dal MOF nei limiti del finanziamento (L.107)

Compensi per il DSGA

Al DSGA, vengono corrisposti esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connessi a progetti finanziati da UE, enti pubblici o soggetti privati, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 3 della sequenza contrattuale ATA del 25/07/08 che modifica l'art. 89 del CCNL /07. Spetta al DS la valutazione concreta dell'attività da svolgere e l'entità del compenso spettante da remunerare all'interno dei relativi finanziamenti da non porre a carico del FIS. Modalità e criteri per l'attribuzione di incarichi specifici al personale ATA definizione dei compensi.

TITOLO QUINTO

CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE, IVI COMPRESI QUELLI RICONOSCIUTI AL PERSONALE DOCENTE AI SENSI DELL'ART.1 C.127 DELLA LEGGE 107/2015

Art.20 – Ammontare delle risorse

L'ammontare delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto Scolastico per l'erogazione del bonus premiale nell'a.s.2022/2023 è pari a € 10.476,86 lordo dip. la quota verrà ripartita in relazione alle

diverse professionalità, docenti e ATA nella misura di seguito indicata: 70% delle risorse al personale docente, 30% delle risorse al personale ATA.

Art. 21 – Criteri di ripartizione del Fondo

La somma sarà ripartita con lo scopo di valorizzare il personale che ha contribuito:

- al miglioramento del benessere fisico e del successo formativo degli alunni
- al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica
- alla salvaguardia della sicurezza e igiene negli ambienti di lavoro
- per i risultati raggiunti nello svolgimento di attività progettuali e straordinarie

il compenso massimo erogabile ad ogni singolo docente o Ata non potrà superare l'importo di € 2.000,00, né essere inferiore ad € 150,00.

TITOLO SESTO

Regolamentazione diritti e doveri individuali

Art. 22- Chiusura della Scuola nelle giornate prefestive.

Sulla base di apposita delibera adottata dal Consiglio di Istituto, la scuola resterà chiusa nelle giornate pre-festive, ricadenti nei periodi di sospensione dell'attività didattica, elencate nella predetta delibera.

Il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le seguenti modalità:

- Compensazione con le ore di straordinario prestate;
 - Recuperi programmati nel corso dell'anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di chiusura;
 - Utilizzo di giornate di ferie
- La programmazione dei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell'istituto.

Art. 23 - Attività prestate oltre l'orario di obbligo- Recuperi compensativi.

Le ore eccedenti saranno prestate da tutto il personale in servizio con il criterio della rotazione, con eventuale esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi 104/92, L.53/03.

Il recupero delle ore eccedenti con riposi compensativi, preventivamente concordato con il DSGA, dovrà avvenire nei periodi di sospensione dell'attività didattica o in occasione di chiusure prefestive. Alle attività aggiuntive si farà ricorso esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili.

L'effettuazione di tali attività aggiuntive deve essere disposta dal DSGA.

Art. 24- Piano delle ferie del personale ATA.

Entro il mese di maggio di ciascun anno è adottato il piano delle ferie per il personale ATA, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 13 del CCNL /2007.

Il piano delle ferie terrà conto dei seguenti criteri:

- Nei mesi di luglio ed agosto i collaboratori scolastici svolgeranno il servizio solo presso



- la sede centrale con la presenza minima di 2 unità;
- Gli assistenti amministrativi debbono garantire la presenza minima di una unità.
- Il personale fruisce delle ferie spettanti entro il 31 agosto. La richiesta di rinvio delle ferie può essere avanzata per non più di 8 giorni per motivi personali e deve essere adeguatamente motivata e documentata;
- Il rinvio delle ferie, richiesto dall'Amministrazione per motivi di servizio, deve essere adeguatamente motivato.
- Le ferie rinviate vanno fruito, di norma, entro il 30 aprile dell'anno successivo prevalentemente nei periodi di sospensione dell'attività didattica ;
- Non è possibile usufruire di ferie durante il normale svolgimento dell'attività didattica .

Qualora più soggetti appartenenti allo stesso profilo richiedano le ferie nello stesso periodo e vi sia l'impossibilità di soddisfare tutte le domande, si procederà ad una rotazione annuale concedendo alternativamente i mesi di luglio e i agosto e garantendo un periodo minimo di 15 giorni lavorativi consecutivi.

L'eventuale variazione del piano delle ferie definito potrà avvenire solo per straordinarie e motivate esigenze di servizio, o personali del lavoratore, anche per evitare danni ai lavoratori da un lato e disservizi dall'altro.

Le domande per le ferie da fruito nei restanti periodi dell'anno vanno presentate con un anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data di fruizione.

Art. 25 – Piano delle ferie del personale docente

Le giornate di ferie che il CCNL consente di usufruire nei periodi di attività didattica potranno essere concesse solo se adeguatamente documentate e dopo aver usufruito dei permessi retribuiti o in coda agli stessi .

Art. 26- Assenze per malattie


Salve le ipotesi di comprovato impedimento le assenze per motivi di salute, dovranno essere comunicate all'istituto tempestivamente, non oltre le 7,45 anche nel caso di prosecuzione di tale assenza.

Qualora il docente, durante l'assenza, dimori in luogo diverso da quello di residenza o domicilio, deve comunicare l'indirizzo dove deve essere reperito.

Per la certificazione medica si atterrà alle procedure previste per l'invio telematico all'INPS.

Art. 27 – Assenze per visite mediche

Le assenze per analisi mediche, visite mediche e particolari terapie , prestazioni specialistiche , effettuabili solo in concomitanza con l'orario di lavoro rientrano nell'istituto delle assenze di malattia, tranne che per il personale ATA a cui viene aggiunto un'altra tipologia di assenza regolamentata dall'art. 33 (Titolo IV- Personale Ata)



TITOLO SETTIMO
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 28

La RSU designa tra il personale scolastico il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e di protezione designando per tale compito, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una o più persone tra i dipendenti.

I lavoratori designati docenti e ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e tempo adeguati allo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

A) Documento di valutazione dei rischi

Il Documento di valutazione dei rischi è redatto dal Dirigente Scolastico che può avvalersi della collaborazione di esperti degli Enti Locali proprietari dell'edificio o di esperti preposti alla tutela e alla sicurezza dei lavoratori.

Il documento viene revisionato annualmente per tenere conto delle eventuali variazioni intervenute.

B) Rapporti con gli Enti Locali proprietari

Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'Ente Locale proprietario richiesta formale di adempimento motivandone l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.

In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa preventivamente l'Ente Locale che in tal modo diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

C) Attività di aggiornamento, formazione e informazione

Nei limiti delle risorse disponibili devono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli alunni.

I contenuti minimi della formazione sono quelli individuati dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni.

D) Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Secondo le disposizioni vigenti, nell'unità scolastica viene designato quale Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Con riferimento alle attribuzioni dei RLS disciplinate negli artt. 18 e 19 del D.L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni, le parti concordano su quanto segue:

il RLS ha diritto d'accesso nei luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala prevalentemente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare nell'ambiente di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto.


La consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dalla normativa vigente, si deve svolgere in modo tempestivo. In occasione della consultazione il RLS ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5, del D.L. 626/94 e successive modifiche e integrazioni.

Il RLS ha diritto a ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, alle macchine e agli impianti; è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso strettamente connesso alla sua funzione: il RLS ha diritto alla formazione prevista dall'art 19, comma 1, lett. g, del D.L. 626/94; per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.L. 626/94 e successive modifiche. Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza utilizza appositi permessi di 40 ore annue.

Letto e sottoscritto il 24/11/2022

Per la delegazione di parte pubblica

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Domenica Minniti




Per la delegazione di parte sindacale:

La RSU

SINDACATI SCUOLA : ANIEF - GALASSO GIOVANNI MARIA

CISL/SCUOLA – LICORDARI ALFREDO

UIL/SCUOLA – NOCERA CARLO



SINDACATI SCUOLA/ TERRITORIALI:

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

UGL SCUOLA

GILDA/UNAMS.....

